

CHIARIMENTO N. 14

Si sottopongono le seguenti richieste di chiarimento:

1) in relazione a quanto indicato a pagina 11 del Disciplinare al punto 7.2 lettera b) “Analisi di laboratorio”, si domanda di confermare che sia ritenuto valido come servizio “di punta” un unico Accordo Quadro stipulato con cui si è erogato servizi analitici di laboratorio su più siti (punti vendita e depositi) su tutto il territorio nazionale.

2) al fine della corretta valutazione delle metodiche analitiche da applicare, si chiede di confermare che le tabelle legislative di riferimento per le matrici acqua di falda e suolo siano rispettivamente:

- Acque sotterranee D.Lgs 152/2006 Allegati parte IV Titolo V All. 5 Tabella 2

- Suoli D.Lgs 152/2006 Allegati parte IV Titolo V All. 5 All. 5 Tabella 1

3) circa la determinazione dell'Amianto, la nostra società ha stipulato un CONTRATTO CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ DI ANALISI, pertanto, si domanda l'autorizzazione all'utilizzo del CONTRATTO CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ DI ANALISI, per attività che NON si configurano come Subappalto. Così come previsto dal codice appalti all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 comma 3. Il CONTRATTO CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ DI ANALISI è stato stipulato tra la nostra Società e la Società C.S.G. PALLADIO s.r.l.

Risposta quesito 1: Sì, trattandosi di un unico contratto.

Risposta quesito 2: Sì

Risposta quesito 3: Il relativo contratto di cooperazione sarà depositato alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.